



Decreto Dirigenziale n. 25 del 04/02/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/06. AUTORIZZAZIONE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL D.D. N. 162 DEL 07.08.2013. IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. DITTA INDUSTRIA CALCE CASERTANA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CURTI (CE), VIA SALVO D'ACQUISTO, PALAZZO ZIGURELLA ED IMPIANTO NEL COMUNE DI BUCCINO, VIA ZONA INDUSTRIALE LOTTO 27. INCLUSIONE NELL'AUTORIZZAZIONE UNICA, EX ART. 208, D.LGS 152/06, DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI CUI AL D.D. N.161 DEL 07.08.2013, E DELL'AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE ATO PROT.AUT. N. 315/2011 DEL

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208, del citato D. Lgs. 152/06, detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con deliberazioni di Giunta n. 2156/2004 e n.1411 del 27.07.2007, la Regione Campania ha stabilito le procedure per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con D.G.R. n. 388 del 31.07.2012 la citata D.G.R. n. 1411/07 è stata modificata;

- la ditta INDUSTRIA CALCE CASERTANA S.r.l., con sede legale in Curti (CE), Via Salvo D'Acquisto, Palazzo Zigurella ed impianto nel Comune di Buccino , Via Zona Industriale Lotto 27, per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, è titolare :

- del D.D. n. 161 del 07.08.2013, ai sensi dell'art. 269, del D. Lgs. 152/06, per le emissioni in atmosfera giusto Decreto di Voltura n. 39 del 20.01.2014;
- del D.D. n. 162 del 07.08.2013, ai sensi dell'art. 208, del D. Lgs. 152/06, per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, giusto Decreto di Voltura n. 94 del 19.05.2014;

- in data 12.01.2015, prot. n. 15241, la ditta INDUSTRIA CALCE CASERTANA S.r.l. ha fatto istanza di modifica non sostanziale consistente nell'esclusione dall'elenco dei rifiuti autorizzati dei codici CER [03.01.01] e [03.03.01], e l'inserimento del codice CER [20.02.01], sia per la messa in riserva che per le attività di recupero;

- in data 27.01.2015, prot. 54698, la Ditta ha presentato integrazione documentale :

- tre copie della planimetria con lay-out, in sostituzione delle precedenti;
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ex comma 7 art. 124 D.Lgs 152/2006) Prot.Aut. n. 315/2011 rilasciata dall'Autorità di Ambito Sele, con allegata Attestazione di idoneità all'istanza di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura del C.G.S. s.r.l. Consorzio Gestione Servizi Salerno , del 03.11.2011, prot. 2004;

TENUTO CONTO

- che la ditta INDUSTRIA CALCE CASERTANA S.r.l. ha trasmesso la succitata autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura del Comune di Buccino delle acque reflue provenienti dallo stabilimento di che trattasi;

PRESO ATTO che l'introduzione del nuovo codice CER [20.02.01] e la contestuale esclusione dei codici CER [03.01.01] e [03.03.01], non determina, un aumento di capacità dell'impianto, una variazione quantitativa, una modifica del ciclo di lavorazione;

RITENUTO di poter procedere alla presa d'atto della succitata richiesta e di provvedere alla inclusione nel provvedimento autorizzatorio, ex art. 208, comma 6, del D.Lgs 152/06, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera D.D. n.161 del 07.08.2013, e dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di cui all'autorizzazione ATO Prot.Aut. n. 315/2011 del 06.12.2011 ;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 209/2003 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 2156/2004;
- a D.G.R.C. n. 1411/2007;
- la D.G.R.C. n. 388/2012;
- la D.G.R.C. n. 83/2012;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D. Lgs. 152/06, la ditta INDUSTRIA CALCE CASERTANA S.r.l. alla modifica non sostanziale dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ubicato nel Comune di Buccino, Via Zona Industriale Lotto 27, consistente nell'esclusione dei codici CER [03.01.01] e [03.03.01], e l'inserimento del codice CER [20.02.01], pertanto per i codici CER, per le quantità e per le operazioni riportate nella seguente tabella:

CER	DESCRIZIONE	Peso Specifico	QUANTITA' MASSIMA TRATTABILE							
			R13				R3			
			t/mc	t/g	mc/g	t/a	mc/a	t/g	mc/g	t/a
03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	0,45	30	66,7	9.390,0	20.866,7	20	44,44	6.260,0	13911,1
15.01.03	imballaggi di legno	0,80	30	37,5	9.390,0	11.737,5	20	25,00	6.260,0	7825,0
17.02.01	legno	0,90	7,5	8,3	2.347,5	2.608,3	5	5,56	1.565,0	1738,9
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 201037	0,80	67,5	84,4	21.127,5	26.409,4	33	41,25	10.329,0	12911,3
20.02.01	rifiuti biodegradabili	0,60	30	50,0	9.390,0	15.650,0	20	33,33	6.260,0	10433,3
	Totale		165	246,9	51645	77271,9	98	149,6	30674	46819,6

CONFERMARE le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto D.D. n. 162 del 07.08.2013;

EVIDENZIARE che il presente provvedimento, include l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D. Lgs. 152/06, con il seguente punto di emissione:

Punto di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione mg/Nmc	Flusso di massa kg/h
E1	Lavorazione recupero legno	Polveri	15,0	0,36

- con le prescrizioni di seguito riportate:

- 1) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno;
- 2) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

3) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

4) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

5) di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

6) di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

7) di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ;

8) di **fare obbligo** alla Ditta richiedente di comunicare, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché richiedere nuova autorizzazione in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;

EVIDENZIARE altresì che ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, il presente provvedimento include anche l'autorizzazione agli scarichi nella pubblica fognatura dell'impianto ubicato nel Comune di Buccino, Zona Industriale, Lotto 27, delle acque reflue provenienti dallo stabilimento consistenti in acque di prima pioggia, previo trattamento di depurazione, immesse nel collettore consortile lungo la strada perimetrale sul lato nord, e scarichi dei servizi igienici, previo primo trattamento chiarificatore, immessi nel collettore consortile delle acque nere presente lungo la strada perimetrale sul lato est, conformemente alla Relazione Tecnica del 29.12.2011, prot. 990098, Tavola 1, ed all'Autorizzazione dell'ATO Prot.Aut. n. 315/2011 del 06.12.2011, con le seguenti prescrizioni:

1) lo scarico deve costantemente rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dal D.Lgs 152/06 e mantenersi entro i limiti qualitativi previsti nella tabella 3, allegato 5, del medesimo Decreto, per lo scarico in rete fognaria;

2) L'autorità competente (Autorità d'Ambito, Provincia, A.R.P.A.C., società di Gestione ecc.) per il controllo deve poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;

3) il titolare dello scarico è soggetto inoltre alle seguenti prescrizioni:

a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura:

- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido, anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- reflui con temperatura superiore ai 35° C; le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera*

persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. L.gs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;

- b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - d) richiedere una nuova autorizzazione in caso di ampliamento e/o di ristrutturazione dello stabilimento che determinano modifiche qualitative e/o quantitative dello scarico;
 - e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
 - f) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
 - g) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- 4) nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
- 5) il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante".
- 6) l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

FAR PRESENTE

- che con il presente provvedimento si intende revocato il D.D. n. 161 del 07.08.2013, rilasciato ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, in quanto sostituito dal presente provvedimento;
- che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto alla ditta INDUSTRIA CALCE CASERTANA S.r.l., con sede legale nel Comune di Curti (CE), Via Salvo D'Acquisto, Palazzo Zigurella.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Buccino, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C., all'ASL Salerno, all'Autorità di Ambito Sele, al C.G.S. Consorzio per la Gestione dei Servizi della Provincia di Salerno S.r.l., alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta